

N. R.G. 58098/2016

**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott.ssa Luciana Sangiovanni

Presidente

dott.ssa Silvia Albano

Giudice rel.

dott. Gabriello Erasmo

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 58098/2017 promossa da:

██████████, nato in NIGERIA, il 1.01.1996, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Fachile, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Mazzini, 8, presso lo studio del difensore;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI ROMA

- resistente contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 5.09.2017 ██████████, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento emesso il 14.2.2017 e notificato il 7.8.2017 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione, chiedendo il riconoscimento, in via principale, il riconoscimento della protezione sussidiaria, ovvero, in via subordinata, il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

Il ricorrente, innanzi alla commissione territoriale ha dichiarato di essere nato ad Ughelli (Delta State); di essere di etnia urobo; di essere testimone di Geova; di aver lavorato come receptionist in un albergo e come vigile del fuoco; che lo stesso aveva rifiutato di unirsi ai militanti ijaw per combattere per il petrolio, i quali lo avevano picchiato, concedendogli un ultimatum per accettare di unirsi a loro, minacciandolo che, altrimenti, lo avrebbero ucciso; che, pertanto, lo stesso aveva lasciato il suo paese il 26 aprile 2016 per salvaguardare la propria incolumità, ed era giunto in Italia il 24 giugno 2016, passando per la Libia; di risiedere attualmente a Pomezia e di temere per la propria vita in caso di rimpatrio.

La commissione territoriale ha ritenuto non credibile il racconto del ricorrente e, comunque, le circostanze dallo stesso riportate non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007,

nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008;

Il racconto del ricorrente è stato confermato anche nella audizione innanzi al Giudice, nel corso della quale, lo stesso ha precisato di temere l'uccisione da parte degli ijaw in caso tornasse nel proprio paese di origine, specificando, inoltre, di non poter richiedere protezione alle autorità di polizia locali, poiché sono corrotte e offrono protezione agli ijaw. Infine, ha aggiunto di essere rimasto in Libia per circa tre mesi in un campo di detenzione, ove viveva in condizioni disumane, subendo insieme agli altri detenuti trattamenti inumani e degradanti (dormivano cento persone in una stanza, venivano picchiati e ricevevano un pasto al giorno).

Il racconto è apparso verosimile, puntuale e privo di contraddizioni, trovando le situazioni descritte preciso riscontro nelle fonti internazionali maggiormente accreditate, evincendosi, dunque, la sussistenza di un rischio personale del richiedente di essere perseguitato nel caso di rientro nel proprio paese, rischio dal quale lo stesso non potrebbe trovare protezione da parte delle forze locali, tra le quali dilaga una radicata corruzione.

In ordine alla richiesta volta al riconoscimento dello *status* di rifugiato, occorre ricordare che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro: definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello *status* reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, sia tale da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999 n. 291);

Puntuale riscontro dell'esattezza della suddetta interpretazione si ricava del resto dal D.Lgs. 19.11.2007 n. 251 relativo all'attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, il cui art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Tanto premesso, i fatti riferiti dal ricorrente, in assenza di aspetti persecutori diretti e personali, non sono riconducibili alle previsioni di cui alla Convenzione di Ginevra. Non può, pertanto, essere accolta la domanda diretta al riconoscimento dello *status* di rifugiato, non risultando oggettivamente dimostrata né risultando offerti adeguati elementi che avvalorino la dedotta correlazione dell'espatrio con persecuzioni legate a motivazioni anche latamente politiche o riconducibili ad altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra.

In ordine alla richiesta subordinata di riconoscimento della protezione sussidiaria, va ricordato che questa ai sensi della direttiva comunitaria 2005/85/CE e del decreto legislativo 251/07 deve riconoscersi al richiedente la protezione internazionale che si trovi fuori dal paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme danni

gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve aversi riguardo, tra l'altro, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di origine.

E' altresì onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010)

Come si legge in 26 — EASO Country of Origin Information Report: Nigeria – Country Focus 2.6. South South (Bayelsa, Akwa Ibom, Edo, Rivers, Cross River, Delta), la situazione di sicurezza della regione è condizionata prevalentemente dal conflitto relativo alla produzione di petrolio del delta del Niger (che vede coinvolti principalmente gli stati di Bayelsa, Delta e Rivers), dove di fatto la popolazione non gode dei vantaggi dell'industria petrolifera; qui già dagli anni 90 molti gruppi armati hanno posto in essere crimini quali sequestri di persona e furti di petrolio, generando grave inquietudine nella popolazione. Tra i gruppi segnalati in questo senso il MEND (Movement for the Emancipation of the Niger Delta, il Niger Delta People's Volunteer Force (NDPVF) ed il Niger Delta Strike Force (NDSF). Ad una alternanza di fasi di maggiore o minore violenza ed insicurezza, fece seguito un periodo di tregua nel 2009, quando il governo varò un'amnistia assicurando dei vantaggi economici nei confronti dei militanti che deponevano le armi; nonostante il relativo successo di questa iniziativa, la violenza è scoppiata nuovamente all'inizio del 2016. Un nuovo gruppo, detto Niger Delta Avengers (NDA), ha preso le distanze dal MEND, asserendo che i capi Mend non avevano mai avuto a cuore le sorti del Delta del Niger, e si erano arricchiti con i compensi economici elargiti durante l'amnistia, senza devolverli agli effettivi combattenti.

Sul sito del CESI si legge, infatti, che *"nel 2016 la regione meridionale del Delta del Niger è tornata ad essere teatro di un rinnovato attivismo da parte di formazioni paramilitari di estrazione etnico-tribale. Nello specifico, a partire dal 10 febbraio 2016, data dell'attacco al connettore gasifero di Bonny Soku, vi è stato un massiccio incremento dei sabotaggi e degli attentati alle infrastrutture energetiche. Negli ultimi anni, infatti, si sono registrati ben 14 attacchi, di cui i più significativi hanno distrutto o compromesso la funzionalità di importanti arterie idrocarburiche nigeriane necessarie al trasporto di gas e petrolio nei siti di stoccaggio. Nel dettaglio, il 19 febbraio 2016 vi è stata l'esplosione di pipeline Clough Creek Tebidaba Agip nello Stato federale di Bayelsa, mentre il 4 maggio è stata danneggiata la Chevron Valve Platform di Abiteye. Ed ancora, il 31 maggio vi sono stati attacchi ai pozzi di petrolio di Dibi. Infine, tra l'1 e il 3 giugno una serie di attacchi coordinati ha neutralizzato diversi oleodotti e gasdotti negli Stati di Bayelsa e Delta"* ("Una nuova escalation del Delta del Niger", 14 luglio 2016, www.CESI-italia.org).

Gli effetti di tali azioni sono state devastanti ed hanno costretto ad interrompere attività estrattive e commerciali, con un calo della produzione petrolifera nigeriana di circa 600.000 barili al giorno, impattando in modo drastico sulla stessa economia del Paese.

Tali attacchi sono stati rivendicati dal gruppo Niger Delta Avengers, nato ufficialmente a gennaio 2016 e rappresentante l'ennesima manifestazione eversiva della lotta indipendentista delle popolazioni che abitano gli stati federali meridionali. Esso è in prevalenza composto da miliziani di etnia Ijaw, ed in misura minore da Igbo e Ogoni. I miliziani hanno incarnato la protesta delle etnie subalterne della regione e la loro lotta è orientata alla rivendicazione di una più ampia condivisione e redistribuzione degli introiti provenienti dalla produzione petrolifera. La loro mobilitazione trova, infatti, matrice nel malcontento sociale degli anni 2000 dovuto alla mancata redistribuzione degli introiti petroliferi e alle crescenti tensioni tra le etnie Ijaw e Itsekiri, essendo quest'ultime le uniche ad aver ricevuto dal governo centrale qualche forma di compenso per l'espropriazione delle proprie terre. Di conseguenza, il popolo Ijaw ne è uscito sfavorito e ha iniziato a adottare forme di mobilitazione sociale violenta.

Al richiedente può, pertanto, riconoscersi il diritto alla protezione sussidiaria, per il rischio specifico al quale è esposto, come emerge dalle vicende narrate, che trova riscontro nelle fonti internazionali accreditate, considerato, inoltre, che egli non potrebbe trovare protezione da parte delle autorità di polizia, essendo notorio che all'interno delle forze armate locali dilaga una corruzione, da tempo radicata nel Paese, e che, pertanto, le stesse si rendono disponibili ad offrire adeguato ausilio ai cittadini soltanto dietro pagamento di somme di denaro.

La polizia e altri servizi di sicurezza sono corrotti ed hanno sovente abusato del loro potere procedendo ad arresti arbitrari e detenzioni extragiudiziali, nonostante il divieto espressamente sancito dalla legge, violando il diritto di ciascuno ad ottenere un giusto processo.

All'interno delle forze armate locali dilaga una corruzione, da tempo radicata nel Paese, che impedisce ai cittadini l'effettivo godimento dei propri diritti fondamentali e contribuisce ad alimentare la loro violazione, precludendo agli individui di trovare adeguata tutela da parte delle autorità statali. Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha segnalato la mancanza di meccanismi efficaci per affrontare, indagare e punire gli abusi e la corruzione delle forze di sicurezza.

Inoltre, lo stesso sistema giudiziario presenta debolezze tali da causare tempi di detenzione prudenziale estremamente lunghi, in condizioni inumane e processi iniqui.

Il sistema giudiziario nigeriano non è indipendente, posto che, da un lato subisce le pressioni dei rami dei poteri esecutivo e legislativo, e, dall'altro, la sotto-denominazione, il sotto-finanziamento, l'inefficienza e la corruzione non ne garantiscono il corretto funzionamento.

Ne consegue che i cittadini nigeriani non possono neanche trovare adeguata tutela nella magistratura medesima, che spesso può giungere a pronunciare condanne ingiuste, anche con esiti fatali, essendo prevista per alcuni reati la pena di morte.

Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art.702 bis c.p.c., così dispone:

- riconosce a [redacted] la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2018

Depositato in Cancelleria

Roma, il 04/05/2018



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

Il Presidente

Dott.ssa Luciana Sangiovanni